

# *Consiglio Regionale della Toscana*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2003.

Presidenza del Vice Presidente del Consiglio regionale Enrico Cecchetti.

Deliberazione n. 155 concernente:  
Atto di indirizzo regionale per l'avvio della sperimentazione delle Società della Salute.

omissis

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

O M I S S I S

IL CONSIGLIO APPROVA

Con la maggioranza prevista dall'art. 15 dello Statuto.

IL PRESIDENTE

Enrico Cecchetti

I SEGRETARI

Mario Ricci

Erasmus D'Angelis

Franco Banchi

Visto il Piano sanitario regionale 2002-2004 (di seguito PSR) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 aprile 2002, n.60 (Piano sanitario 2002-2004 – Linee guida per la formazione del Piano integrato sociale 2002-2004. Modifica dell’Allegato1 della deliberazione del Consiglio regionale 1 febbraio 2000, n. 31 (Istituzione delle Commissioni regionali per l’accreditamento ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 e successive modificazioni).

Considerato che una delle strategie di maggior rilievo del PSR è costituita dalla sperimentazione di forme innovative di governo dei servizi sociali e sanitari extraospedalieri a livello di zona-distretto da affidare ad organismi denominati “Società della Salute” che perseguano gli obiettivi di:

- coinvolgimento delle comunità locali,
- garanzia di qualità e di appropriatezza,
- controllo e certezza dei costi,
- universalismo ed equità,
- valorizzazione della imprenditorialità non profit;

Considerato che detta sperimentazione debba avvenire, ai sensi del punto 2.2.7.5. del PSR, sulla base della adesione volontaria che trovi espressione in un progetto da elaborare e presentare all’approvazione della Giunta regionale da parte delle aziende unità sanitarie locali e dei comuni della zona interessati con le modalità stabilite da un apposito atto di indirizzo emanato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale;

Visto l’allegato documento (allegato A), facente parte integrante del presente atto deliberativo, che costituisce il suddetto atto di indirizzo;

Considerato che nell’atto di indirizzo allegato sono dettate le specifiche condizioni necessarie all’avvio della sperimentazione delle Società della Salute nel rispetto del punto 2.2.7.2. del PSR, ed in particolare:

- è definita la natura giuridica di soggetto pubblico della Società della Salute individuata quale consorzio pubblico costituito secondo le norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- sono individuati gli organi di governo della Società della Salute in rappresentanze degli enti costitutivi (enti locali e azienda unità sanitaria locale) e le relative modalità di costituzione e competenze, ivi comprese quelle relative agli atti di cui al punto 2.2.7.3. del PSR;
- sono disciplinati i requisiti ed i compiti del direttore e del suo staff direzionale;
- si individua nel piano integrato di salute la modalità di programmazione dell’organo di governo della Società della Salute;
- sono disciplinate le modalità di partecipazione alla progettazione e programmazione dei servizi, nonché al controllo dei risultati, dei soggetti no-profit operanti nel sistema socio-sanitario, dei medici convenzionati e dei soggetti rappresentativi dell’utenza e dell’associazionismo di tutela;
- sono definiti i vincoli finanziari a cui la Società della Salute deve attenersi ed il rapporto tra funzioni di controllo budgettario e bilanci degli enti costitutivi;

Ritenuto di dover dare indicazione affinché l’ambito territoriale della Società della Salute sia di norma quello della zona-distretto e che eventuali deroghe contenute nei progetti di sperimentazione siano oggetto di specifica valutazione e determinazione da parte della Giunta regionale in sede di approvazione dei progetti medesimi; nei casi di non coincidenza tra ambito di riferimento della Società della Salute e zona-distretto, il progetto di sperimentazione, ai fini della valutazione della Giunta regionale, dovrà disciplinare le relazioni con i comuni non rientranti nella sperimentazione per quanto riguarda l’esercizio delle competenze da esercitarsi ai sensi delle disposizioni vigenti;

Ritenuto altresì che per il territorio dell’Azienda unità sanitaria locale 10 di Firenze i progetti possano avere ad oggetto ambiti diversi da quelli delle zone definite dalla legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l’organizzazione del servizio sanitario regionale), purché caratterizzati da una popolazione non inferiore a 100.000 abitanti, ed in tal caso, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, della stessa l.r. 22/2000, gli esiti della sperimentazione possano indurre ad una successiva modifica degli ambiti zonal con atto del Consiglio regionale;

Visto il protocollo d'intesa tra la Giunta regionale e le organizzazioni sindacali confederali del 19 novembre 2001 relativo alla attuazione del PSR, ai sensi del punto 5.1.3. del PSR medesimo;

Sentite a tale fine le parti maggiormente interessate al provvedimento costituite dagli enti locali, rappresentati dall'ANCI, e dalle organizzazioni sindacali;

#### DELIBERA

1) di approvare l'allegato documento (allegato A) che costituisce atto di indirizzo per l'avvio della sperimentazione delle Società della Salute in attuazione del Piano sanitario regionale 2002-2004 (PSR);

2) di dare atto che, ai sensi del citato Piano sanitario regionale, l'atto di indirizzo:

- a) definisce la natura giuridica di soggetto pubblico della Società della Salute individuata quale consorzio pubblico costituito secondo le norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- b) individua gli organi di governo della Società della Salute in rappresentanze degli enti costitutivi (enti locali e azienda unità sanitaria locale) e le relative modalità di costituzione e competenze, ivi comprese quelle relative agli atti di cui al punto 2.2.7.3. del PSR;
- c) disciplina i requisiti ed i compiti del direttore e del suo staff direzionale;
- d) individua nel piano integrato di salute la modalità di programmazione dell'organo di governo della Società della Salute;
- e) disciplina le modalità di partecipazione alla progettazione e programmazione dei servizi, nonché al controllo dei risultati, dei soggetti no-profit operanti nel sistema socio-sanitario, in particolare dei medici convenzionati, e dei soggetti rappresentativi dell'utenza e dell'associazionismo di tutela;
- f) definisce i vincoli finanziari a cui la Società della Salute deve attenersi ed il rapporto tra funzioni di controllo budgettario e bilanci degli enti costitutivi;

3) l'ambito territoriale della Società della Salute è di norma quello della zona-distretto ed eventuali deroghe contenute nei progetti di sperimentazione sono oggetto di specifica valutazione e determinazione da parte della Giunta regionale in sede di approvazione dei progetti medesimi; nei casi di non coincidenza tra ambito di riferimento della Società della Salute e zona-distretto, il progetto di sperimentazione, ai fini della valutazione della Giunta regionale, dovrà disciplinare le relazioni con i comuni non rientranti nella sperimentazione per quanto riguarda l'esercizio delle competenze da esercitarsi ai sensi delle disposizioni vigenti;

4) per il territorio dell'Azienda unità sanitaria locale 10 di Firenze i progetti possono avere ad oggetto ambiti diversi da quelli delle zone definite dalla legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale), purché caratterizzati da una popolazione non inferiore a 100.000 abitanti, ed in tal caso, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, della stessa legge regionale 22/2000 gli esiti della sperimentazione saranno valutati ai fini di una modifica degli ambiti zonal da definirsi con specifico atto del Consiglio regionale.

In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione, unitamente all'allegato A, in forma integrale sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti) così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63.